

## DISCIPLINARE DELL'ALBO DEI FORNITORI

### Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente disciplinare regola e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo dei Fornitori dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

L'obiettivo del Parco è di dotarsi di un elenco di operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di appalti e forniture di beni e servizi da invitare alle procedure negoziate ed a quelle in economia nei limiti del vigente Regolamento dei Lavori, Forniture e Servizi in Economia e delle vigenti disposizioni di Legge.

L'Albo non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, regionale o provinciale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente.

### Art. 2 - PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO

L'Albo dei Fornitori di beni e servizi è articolato, sulla base della classificazione definita dal Parco, in n. 5 categorie, suddivise in sottocategorie, per il Settore Beni e n. 11 categorie, suddivise in sottocategorie, per il Settore Servizi così come indicato dal successivo art. 7 del presente disciplinare.

In sede di prima formazione è stilato, per ciascuna delle sottocategorie individuate, un elenco dei soggetti economici risultati idonei che saranno iscritti nell'Albo in ordine casuale.

Tale criterio è utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento ai sensi dell'art. 9 del presente disciplinare.

Dell'avvenuta formazione, così come dei successivi aggiornamenti, è dato avviso esclusivamente mediante pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

L'elenco degli operatori economici iscritti all'Albo dei Fornitori, e gli aggiornamenti, sono pubblicati sul sito internet del Parco [www.sibillini.net](http://www.sibillini.net) e disponibili presso gli uffici della Sede del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

### Art. 3 – REQUISITI RICHIESTI

Per essere iscritti nell'Albo dei Fornitori dell'Ente Parco, gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione dell'operatore economico richiedente nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da almeno un anno;
2. attivazione dell'oggetto sociale per l'esercizio dell'attività alla classe per la quale si chiede l'iscrizione. Tale requisito, auto-dichiarato in sede di presentazione della domanda, dovrà essere dimostrato dal soggetto economico in sede di eventuale gara, mediante il certificato di iscrizione ad uno dei registri sopra menzionati recante l'indicazione della/e attività esercitata/e;
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 38 lettera a), b), c), d) e), f), g), h), i), m) del D. lgs 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;

### Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ISCRIZIONE E RINNOVO

Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Albo dei Fornitori dovranno far **pervenire**, entro i termini perentori indicati nell'avviso, direttamente o a mezzo posta, al

protocollo dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini P.zza del Forno, 1 – 62039 VISSO (MC), un plico che dovrà contenere, a pena di esclusione:

1. la domanda di iscrizione all'Albo dei Fornitori dell'Ente, in competente bollo, comprendente la dichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso (**allegato 1**);
2. la scheda di iscrizione all'Albo dei Fornitori dei beni e servizi, redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso (**allegato 2**), che deve essere debitamente compilata in ogni sua parte. Per ogni sottocategoria per la quale si chiede l'iscrizione, con riferimento all'allegato B al presente disciplinare, deve essere compilata una distinta scheda;

Ove il plico non pervenga entro i termini indicati nell'avviso, si procederà allo slittamento della valutazione dell'idoneità della domanda al successivo anno.

Il Parco si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle domande.

#### ART. 5 - MOTIVI DI ESCUSIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

Sono escluse le domande:

1. pervenute all'ufficio protocollo di questo ente successivamente alla scadenza perentoria sopra indicata. Tali domande verranno esaminate ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nell'anno successivo;
2. la cui documentazione non sia completa e debitamente sottoscritta e autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
3. contenenti informazioni non veritiere, la cui falsità venga accertata in qualsiasi maniera da questa amministrazione;
4. effettuata da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
5. che riguardino società che abbiano in corso gravi conflitti di interesse con questa amministrazione o che in precedenti rapporti negoziali l'ente Parco, siano incorsi in gravi inadempimenti contrattuali o altri motivi di incompatibilità.

#### Art. 6 - DECADENZA DALL'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione, cessazione d'attività o per mancato rinnovo dell'iscrizione entro la scadenza del terzo anno. Gli operatori economici possono essere cancellati, a discrezione dell'Amministrazione, nei seguenti casi:

1. siano colpevoli di gravi inadempienze;
2. siano esclusi dalle gare da parte delle altre Amministrazioni Statali per gravi colpe o inadempienze contrattuali;
3. siano divenuti carenti, a giudizio dell'Amministrazione, dei requisiti per l'idoneità precedentemente accertati;
4. per la mancata presentazione di offerte a due inviti successivi. La cancellazione preclude, per i due anni successivi, la re-iscrizione all'Albo;
5. nei casi di gravi irregolarità nell'esecuzione delle forniture (ritardi nelle consegne, fornitura di beni e servizi con standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti ecc.);
6. i legali rappresentanti e gli amministratori:

- a. siano incorsi in condanne lesive della moralità e della correttezza commerciale;
- b. risultino colpevoli di violazioni continuate delle norme a tutela del lavoro e della Previdenza Sociale e di quelle fiscali.

Gli operatori economici possono essere cancellati, altresì, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il provvedimento di cancellazione è adottato con Decreto del Direttore debitamente motivato e comunicato all'operatore economico interessato.

L'iscrizione dall'Albo decade d'ufficio ove l'operatore economico non provveda, secondo le modalità di cui al successivo art. 9, a rinnovare la sua iscrizione all'Albo.

#### Art. 7 - ARTICOLAZIONE DELL'ALBO

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, saranno iscritti nell'Albo dei Fornitori di beni e servizi dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, suddiviso per settori, articolati in categorie a loro volta ripartite in sottocategorie così come individuate nell'allegato B del presente disciplinare.

Per l'iscrizione in una determinata sottocategoria è necessario che vi sia stata, da parte dell'operatore economico, l'avvenuta attivazione dell'oggetto sociale per l'esercizio dell'attività corrispondente così come indicato al precedente art. 3 punto 2.

#### Art. 8 – UTILIZZAZIONE DELL'ALBO

L'Albo dei Fornitori, così costituito, è utilizzato nei casi previsti dal precedente articolo 1 e secondo le modalità operative indicate nel vigente disciplinare, nel rispetto dei seguenti criteri.

La scelta dei soggetti economici da invitare a presentare eventuali offerte segue il criterio di rotazione secondo le seguenti modalità:

1. i soggetti economici da invitare sono selezionati attraverso il sorteggio.
2. I soggetti economici sorteggiati, salvo quelli del successivo punto 3, non partecipano ai sorteggi successivi e relativi ai bandi delle medesime categorie, fino allo scorrimento completo dell'elenco.
3. i soggetti economici risultati aggiudicatari e che nell'esecuzione dell'appalto non siano incorsi in accertati inadempimenti a loro imputabili, sono invitati d'ufficio, (per i successivi 12 mesi) alle gare inerenti quella medesima sottocategoria.
4. ove, nel sorteggio, venisse estratto un operatore economico che non possiede i requisiti economici e/o tecnici eventualmente individuati per quella tipologia di gara, si procede nuovamente al sorteggio.

Qualora per una sottocategoria dovesse essere presente nell'Albo un numero di operatori economici insufficienti, il Parco può integrare l'elenco degli operatori economici da invitare attraverso ulteriori indagini di mercato.

#### Art. 9 – AGGIORNAMENTO DELL'ALBO E RINNOVO ISCRIZIONE

L'Albo è aggiornato con successivi atti a cadenza annuale sulla base delle richieste che pervengono dagli operatori economici interessati, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, con le modalità previste dall'art. 4 del presente disciplinare.

Il rinnovo dell'iscrizione, per gli operatori economici interessati, deve pervenire tre mesi prima della data di scadenza del triennio d'iscrizione secondo le modalità previste all'art. 4. Dei provvedimenti di modifica dell'Albo dei Fornitori viene data comunicazione nei modi di pubblicità previste al comma 5 dell'art. 2 del presente disciplinare.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie e delle sottocategorie previste, sia nel settore dei beni sia in quello dei servizi, utilizzando opportune forme di pubblicità tese a consentire la più ampia partecipazione possibile.

#### Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Gli operatori economici iscritti nell'Albo dei Fornitori sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, ogni variazione relativa ai dati dichiarati all'atto dell'iscrizione o alla perdita dei requisiti richiesti all'art. 3, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

La scelta degli operatori economici da invitare non costituisce rigido vincolo per il Parco, che si riserva la facoltà di invitare anche altri operatori economici non iscritti, ove ricorrano ragioni di convenienza e necessità.

Il Parco si riserva inoltre la facoltà:

- di estendere il numero degli inviti oltre il minimo stabilito per legge, nonché, qualora la tipologia, complessità e particolarità della fornitura (del bene o del servizio) lo richieda, di integrare l'elenco degli operatori economici invitati con operatori economici non iscritti all'Albo;
- di ricorrere, a suo insindacabile giudizio, alla procedura di evidenza pubblica, anche per le forniture sottosoglia.

Il Parco può inoltre procedere, per le forniture di beni e servizi di importo inferiore ai 20.000,00 euro, all'affidamento diretto, così come previsto dal proprio regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con D.P n. 16/2007, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006.

Si informa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti sono raccolti e pubblicati come previsto dalla normativa vigente.